

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

# **Proposta della I Commissione permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

*(Seduta del 9 settembre 2019)*

Relatore di maggioranza: RENATO CLAUDIO MINARDI

Relatore di minoranza: JESSICA MARCOZZI

-----

**sulla proposta di legge n. 247**

a iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni, Cesetti

*presentata in data 26 ottobre 2018*

-----

VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI MARCHIGIANI

-----

**INDICE**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Azioni e interventi

Art. 3 - Attuazione degli Interventi

**Art. 3 bis - Attività della Biblioteca dei dialetti**

**Art. 3 ter - Comitato tecnico dei dialetti marchigiani**

Art. 4 - Incarichi, convenzioni, premi (*SOPPRESSO*)

Art. 5 - Giunta Direttiva della Biblioteca dei dialetti marchigiani (*SOPPRESSO*)

Art. 6 - Disposizioni finanziarie

Art. 7 - Clausola valutativa (*SOPPRESSO*)

**Art. 7 bis - Abrogazione**

**Testo proposto****Art. 1**  
*(Finalità)*

1. Per riconoscere e sviluppare le identità culturali e delle tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio, la Regione salvaguarda e valorizza i dialetti delle Marche nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale.

2. La Regione si adopera per trasmettere il patrimonio indicato al comma 1 alle future generazioni attraverso la conservazione e la valorizzazione delle sue diverse forme e manifestazioni.

**Art. 2**  
*(Azioni e interventi)*

1. Per conseguire le finalità indicate all'articolo 1, la Regione:

- a) promuove studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;
- b) sostiene la realizzazione di progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti delle Marche fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;
- c) promuove e concorre a finanziare le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzioni artistiche, le iniziative teatrali, editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti delle Marche e le realtà culturali ad essi legate.

2. Gli interventi indicati alla lettera a) del comma 1, consistono, in particolare:

- a) nell'organizzazione di seminari, convegni e corsi di aggiornamento;
- b) nella costituzione di un fondo bibliografico specialistico e di un archivio documentale, anche sonoro, liberamente consultabili on line anche attraverso l'apposita sezione presente nel portale della Regione Marche;
- c) nella promozione della messa in rete degli archivi e dei fondi pubblici e privati esistenti e nella creazione di una specifica sezione nella Biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
*(Finalità)*

**1. Al fine di riconoscere e sviluppare le identità culturali e le tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio, la Regione salvaguarda e valorizza i dialetti delle Marche nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale da trasmettere alle future generazioni.**

**2. Soppresso**

**Art. 2**  
*(Azioni e interventi)*

**1. Per conseguire le finalità indicate all'articolo 1, la Regione promuove e concorre a finanziare:**

- a) studi e ricerche nonché l'organizzazione di seminari e convegni e corsi di aggiornamento sui dialetti locali, favorendo la collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;**
- b) la realizzazione di progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti delle Marche fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;**
- c) le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzioni artistiche, le iniziative teatrali, editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirati a valorizzare i dialetti delle Marche e le realtà culturali ad essi legate.**

**2. La Regione provvede inoltre alla costituzione di un fondo bibliografico, quale specifica sezione nella biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale, denominata "Biblioteca dei dialetti marchigiani" che può essere consultabile anche on line e diventa parte della rete degli archivi e dei fondi pubblici e privati.**

**Art. 3***(Attuazione degli Interventi)*

1. Per la programmazione e per l'attuazione delle azioni e degli interventi indicati all'articolo 2, la Regione costituisce la Biblioteca dei dialetti marchigiani presso la Biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale.

2. La Biblioteca dei dialetti marchigiani, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale per l'attuazione delle azioni e degli interventi previsti all'articolo 2.

**Art. 3***(Attuazione degli Interventi)*

1. Per la programmazione e per l'attuazione delle azioni e degli interventi indicati all'articolo 2 la Giunta regionale approva il programma triennale degli interventi per la valorizzazione dei dialetti.

2. Il programma triennale è approvato entro il 30 marzo, sentito il Comitato tecnico dei dialetti marchigiani indicato all'articolo 3 ter e la competente Commissione assembleare e contiene:

- a) i criteri e le modalità per la concessione di contributi per gli interventi previsti da questa legge;
- b) i criteri e le modalità per il sostegno a soggetti pubblici e privati che mantengono viva fra la popolazione regionale la cultura dialettale attraverso spettacoli, manifestazioni e pubblicazioni.

**Art. 3 bis***(Attività della Biblioteca dei dialetti)*

1. L'Ufficio di Presidenza approva, su proposta della Commissione biblioteca, le iniziative da realizzare nell'ambito della Biblioteca dei dialetti indicata al comma 2 dell'articolo 2, che possono prevedere:

- a) la promozione di studi e ricerche;
- b) la stipula di convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati;
- c) l'istituzione di premi per le tesi di laurea e di dottorato riguardanti i dialetti delle Marche;
- d) l'individuazione di opere da pubblicare nella collana dei Quaderni del Consiglio;
- e) i progetti per la valorizzazione del patrimonio documentale della biblioteca dei dialetti.

2. Alla realizzazione delle iniziative della Biblioteca dei dialetti marchigiani è riservata una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse finanziarie autorizzate annualmente per l'attuazione di questa legge.

**Art. 3 ter***(Comitato tecnico dei dialetti marchigiani)*

1. E' istituito il Comitato tecnico dei dialetti marchigiani presso l'Assemblea legislativa regionale, composto da dieci membri individuati tra esperti di dialetti di ciascun ambito provinciale, di comprovata competenza nell'ambito della storia e della cultura dei dialetti.

**Art. 4**

*(Incarichi, convenzioni, premi)*

1. Per l'attuazione delle attività indicate all'articolo 2, la Biblioteca dell'Assemblea legislativa attraverso la Biblioteca dei dialetti marchigiani, sulla base del programma previsto dal comma 2 dell'articolo 3, può:

- a) promuovere studi e ricerche;
- b) stipulare convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, istituti scolastici nonché concedere loro contributi;
- c) istituire premi per le tesi di laurea e di dottorato riguardanti i dialetti delle Marche;
- d) emanare bandi per il sostegno alle associazioni impegnate nell'attività di tutela e diffusione dei dialetti delle Marche.

**Art. 5**

*(Giunta direttiva della Biblioteca dei dialetti marchigiani)*

1. E' istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, la Giunta direttiva della Biblioteca dei dialetti marchigiani.

2. La Giunta direttiva della Biblioteca dei dialetti marchigiani è formata dal Presidente della Commissione biblioteca e da un Comitato tecnico composto da cinque membri di comprovata competenza nell'ambito della storia e della cultura, che rappresentino l'intero territorio regionale, nominati dall'Assemblea legislativa regionale previo avviso pubblico.

3. Il Comitato tecnico indicato al comma 2 è costituito secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, da approvarsi

2. Il Comitato è nominato dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), è costituito nella prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Il Comitato svolge funzioni di supporto alla Commissione biblioteca per l'elaborazione delle proposte relative alla promozione della cultura dei dialetti da inserire nell'ambito delle attività della Biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale e alla Giunta regionale per la predisposizione del programma triennale degli interventi indicato all'articolo 3.

4. La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito.

**Art. 4**

*(Incarichi, convenzioni, premi)*

*Soppresso*

**Art. 5**

*(Giunta direttiva della Biblioteca dei dialetti marchigiani)*

*Soppresso*

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Il regolamento definisce inoltre la durata e la modalità di funzionamento del Comitato indicato al comma 2.

4. Il Comitato tecnico presenta con cadenza annuale una relazione in cui rende conto delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

**Art. 6**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 30.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede mediante impiego dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2020 a carico della Missione 5, Programma 2 "Fondo per la valorizzazione dei dialetti".

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

**Art. 7**  
*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza triennale, all'Assemblea legislativa regionale, avvalendosi anche del contributo del Comitato indicato all'articolo 5, una relazione che fornisca informazioni su:

- a) gli interventi attuati per salvaguardare e valorizzare i dialetti delle Marche, i risultati conseguiti, anche in relazione alla diffusione e alla capacità espressiva dialettale, con particolare riferimento al coinvolgimento delle giovani generazioni;
- b) le risorse stanziate e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste da questa legge.

2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente Commissione assembleare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

**Art. 6**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 40.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede:

- a) per euro 30.000,00 mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione 2019/2021 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione indicata all'articolo 7 bis;
- b) per euro 10.000,00 mediante incremento degli stanziamenti della medesima Missione 05, Programma 01 e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01.

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

**Art. 7**  
*(Clausola valutativa)*

Soppresso

**Art. 7 bis  
(Abrogazione)**

1. Nella Tabella C allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche. Legge di stabilità 2019), alla Missione 5, Programma 02, la voce: “Fondo per la valorizzazione dei dialetti – 0 – 30.000,00 – 0” è abrogata.